

Salerno, **07/09/2017** Prot. 1493

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____

(da citare nella risposta)

Oggetto: Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, di n. 2 (due) «*Contratti di smaltimento rifiuti*», ossia contratti in forza dei quali la Stazione appaltante si impegna a smaltire presso i propri impianti, entro limiti e modalità imposti dalla legge e dalla *Lex specialis* di gara, i rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario-contraente – **CIG: 7149090FAF e 7149116527** –

Risposta a Vs. richiesta di “sopralluogo tecnico” presso gli impianti ove andrà eseguito l'appalto (inoltrata a mezzo nota pec del 05.09.2017).

In riscontro alla nota pec indicata in oggetto, il sottoscritto **Ing. Domenico Sicignano**, in qualità di R.U.P. della gara indicata, rende noto che la Stazione appaltante ha ritenuto, in sede di compilazione della disciplina di gara, di non prevedere il preventivo sopralluogo (da parte delle aspiranti concorrenti) presso gli impianti ove andrà eseguito l'appalto. Tanto, nell'esercizio di un suo potere discrezionale («*nessun principio generale né una norma di dettaglio prevedono obbligatorietà del sopralluogo per i contratti di appalto di servizi*»: T.A.R. Catanzaro, I, 4.5.17, n. 726) e per esigenze di celerità nell'espletamento della procedura di gara, legate, *inter alia*, alla necessità, per questa S.A., di attivare il servizio di smaltimento dei propri fanghi («*prestazione secondaria*» oggetto dei contratti messi a gara), obbligatorio per legge e, nella specie, reso particolarmente urgente a causa della maggiore produzione di fanghi di risulta, dovuta al notevole quantitativo d'acqua proveniente dalle industrie conserviere.


Non sussistendo peraltro i tempi tecnici e materiali per consentire il sopralluogo presso gli impianti (a scampo di un differimento – ex art. 79, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – del termine di presentazione delle offerte, che, per le esigenze sopra indicate, non si appalesa possibile né giustificabile) e non essendo consentito accogliere la richiesta di sopralluogo di una sola ditta (tanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle altre ditte aspiranti concorrenti), **si comunica che la pervenuta richiesta di sopralluogo tecnico non può essere accolta.**

Si precisa inoltre che – come emerge dall’art. 3, co. 8, del Capitolato speciale di gara – la ditta aggiudicataria sarà chiamata, nell’espletamento della «prestazione secondaria», a caricare sui propri veicoli (messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto) i cassoni messi a disposizione (dall’aggiudicataria stessa) per la raccolta dei fanghi prodotti dalla S.A., ma le operazioni di riempimento dei detti cassoni verranno eseguite dagli addetti della S.A., sicché l’aggiudicataria dovrà limitarsi a caricare sui propri veicoli i cassoni già riempiti. Ai fini della corretta valutazione dell’appalto e della predisposizione della propria offerta (soprattutto economica), alle aspiranti concorrenti basterà dunque conoscere le distanze chilometriche da coprire per raggiungere gli impianti della S.A. (dato rilevabile facilmente attraverso la consultazione di comuni mappe stradali), appalesandosi invece ininfluente conoscere ed esaminare la conformazione (interna) degli impianti stessi. Tanto comporta che nessuna particolare utilità deriverebbe alle ditte aspiranti concorrenti dall’effettuazione del sopralluogo presso gli impianti della S.A..

Ad ogni buon conto, si rammenta che ogni eventuale “problematica operativa concreta” dovesse insorgere in fase di esecuzione dei contratti messi a gara andrà risolta con reciproco spirito collaborativo ispirato ai generali oneri di correttezza e buona fede, gravanti su ogni soggetto che è parte di un rapporto contrattuale.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.

Salerno, li 07/09/2017



«C.G.S. Srl»
I.R.U.P.
Ing. Domenico Sicignano